

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **277/1985** (ECLI:IT:COST:1985:277)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **05/11/1985**

Deposito del **08/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11154**

Atti decisi:

N. 277

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Citro Matteo, iscritta al n. 1222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 maggio 1984, ha denunciato:

a) in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, in quanto, nel fissare i termini massimi della custodia preventiva, nulla specificatamente dispone per il caso in cui, a seguito di connessione, un giudice diverso dal pretore proceda in ordine ad un reato che sarebbe altrimenti di competenza pretorile;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 272, primo comma, n. 1, ultima parte, e terzo comma, del codice di procedura penale, laddove assoggetta a diverso trattamento, ai fini della durata della custodia preventiva, colui che sia chiamato a rispondere davanti al pretore di un reato di competenza di questo giudice e colui che, pur essendo imputato del medesimo reato di competenza pretorile, sia giudicato, a causa della connessione, da un giudice di competenza superiore;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3, integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale, ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato per cui è in atto la custodia cautelare;

e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare, purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non "prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi, ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella Gazzetta Ufficiale;

che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa nel frattempo sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.